

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 12/11/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere contitolare con pari facoltà di rimborso, insieme ad altro soggetto che aderisce al ricorso, dei quattro buoni fruttiferi postali ordinari di seguito indicati:

- BFP n. 315 di £ 500.000, emesso il 18.03.1988, "*originaria serie P, ritimbrati Q/P*";
- BFP n. 316 di £ 500.000, emesso il 18.03.1988, "*originaria serie P, ritimbrati Q/P*";
- BFP n. 317 di £ 500.000, emesso il 18.03.1988, "*originaria serie P, ritimbrati Q/P*";
- BFP n. 425 di £ 1.000.000, emesso il 18.03.1988, "*originaria serie P, ritimbrati Q/P*"

Afferma inoltre di aver riscosso tutti i buoni alla scadenza dei trent'anni. Precisa che su entrambi i buoni sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 e che sul retro degli stessi è stato apposto un timbro a secco recante i nuovi e diversi rendimenti, in corrispondenza della griglia degli interessi, per il periodo dal primo al ventesimo anno. Fa presente che per il periodo dal 21° al 30° anno, alcuna modifica, integrazione o timbro correttivo è intervenuto, pertanto ritiene che debba darsi prevalenza al contenuto dell'accordo negoziale concluso al momento della sottoscrizione e non a differenti indicazioni.

Chiede quindi l'applicazione delle condizioni di rimborso riportate a tergo dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di

concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU., confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.

7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce la fondatezza delle domande, sottolinea l'inosservanza da parte dell'intermediario dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 e la conseguente ingenerazione di un legittimo e incolpevole affidamento sull'applicazione di un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dal menzionato decreto, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale. Richiama a sostegno delle proprie deduzioni, in particolare, le sentenze delle Sezioni Unite nn. 13979/2007 e 3963/2019 nonché la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020. Si riporta a quanto già esposto nel ricorso e insiste per *“il riconoscimento della differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da versare relativamente al solo periodo compreso tra il 21° e 30° anno con applicazione dei rendimenti indicati sul retro corrispondenti a quelli originariamente previsti per i buoni della serie “P”*”.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene all'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30°, di quattro buoni fruttiferi della serie "Q" (emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciati su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "P" e un timbro indicante la serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

L'intermediario pertanto ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In tale ipotesi, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr. *ex multis* Collegio di Bari, dec. n. 5014/2019).

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento con conseguente diritto del cliente a vedersi riconoscere, per l'ultimo decennio, i rendimenti originariamente apposti sul retro dei titoli.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS